

Edizione di martedì 6 Settembre 2022

CASI OPERATIVI

Fattura da Eni Benelux: come registrarla?

di **EVOLUTION**

IMU E TRIBUTI LOCALI

Dichiarazione Imu 2021: c'è tempo fino al 31 dicembre 2022

di **Gennaro Napolitano**

AGEVOLAZIONI

Crediti d'imposta rincari energia e gas per il terzo trimestre 2022

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

IVA

La nozione di volume d'affari nella verifica dello status di esportatore abituale

di **Sandro Cerato**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Come individuare la natura paradisiaca del dividendo estero - prima parte

di **Ennio Vial**

CASI OPERATIVI

Fattura da Eni Benelux: come registrarla?

di **EVOLUTION**

Master di specializzazione

IVA NAZIONALE ED ESTERA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Ricevo varie fatture da Eni Benelux con partita Iva olandese e francese. Come devo registrarle?

Eni (società italiana) ha costituito nei Paesi Bassi una società per azioni (Eni Benelux B.V.) con la quale emette fatture per le cessioni di carburanti effettuate all'estero.

Ovviamente, come società dei Paesi Bassi, Eni Benelux ha una partita Iva attribuita dall'Autorità fiscale dei Paesi Bassi, che inizia per NL.

Tuttavia, se il carburante è stato ceduto, come nel caso specifico, in Francia, Eni Benelux lo assoggetta ad Iva francese (TVA), attualmente del 20%, ed utilizza per tale operazione un numero di identificazione (partita Iva) francese.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



IMU E TRIBUTI LOCALI

Dichiarazione Imu 2021: c'è tempo fino al 31 dicembre 2022

di **Gennaro Napolitano**

Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ DELLE SOCIETÀ IMMOBILIARI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il Decreto “**Semplificazioni fiscali**” ha introdotto alcune significative **novità** anche in materia di **calendario fiscale**, prevedendo, tra le altre cose, lo slittamento di alcuni termini.

In particolare, l'[articolo 35, comma 4, D.L. 73/2022](#) (convertito, con modificazioni, dalla **L. 122/2022**) stabilisce che “*il **termine** per la **presentazione** della **dichiarazione** sull'imposta municipale propria (Imu) di cui all'articolo 1, comma 769, L. 160/2019, relativa all'anno di imposta 2021 è differito al 31 dicembre 2022*”.

Si ricorda che, **a regime**, i soggetti passivi sono tenuti a presentare o, in alternativa, a trasmettere in via telematica la **dichiarazione Imu** entro il **30 giugno** dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta; la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modifiche dei dati ed elementi dichiarati da cui discende un diverso ammontare del tributo dovuto (**cfr. [articolo 1, comma 769, L. 160/2019](#)**).

Come si legge nella Relazione illustrativa del **D.L. 73/2022**, il differimento del termine di presentazione al 31 dicembre 2022 si inserisce “*nel solco degli interventi connessi alla durata della crisi economica dovuta alla pandemia e del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, anche per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel corso emergenza da Covid-19*”.

In tal modo, il legislatore ha inteso riconoscere ai contribuenti la possibilità di usufruire di un **intervallo temporale più esteso** per fornire le informazioni sui **benefici Imu** fruiti durante il periodo dell'emergenza Covid-19: anche tale evenienza, infatti, determina il sorgere dell'obbligo dichiarativo.

Peraltro, con il **D.M. 29.07.2022** del **Ministero dell'Economia e delle finanze** è stato approvato il **nuovo modello di dichiarazione**, con relative istruzioni, da utilizzare agli effetti dell'**Imu**

(nonché dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine – IMPI). Il nuovo modello **sostituisce** quello approvato con il precedente **D.M. 30.10.2012** del Ministro dell'economia e delle finanze.

Tra le **novità** presenti all'interno del nuovo modello dichiarativo si segnala, ai nostri fini, l'inserimento del campo **"21"** che deve essere utilizzato nel caso in cui il contribuente abbia usufruito di **benefici** fiscali derivanti dal **Quadro temporaneo Aiuti di Stato** che hanno interessato l'**Imu** durante il periodo dell'emergenza epidemiologica da Covid19 e precisamente quelle che risultano dai seguenti provvedimenti:

- [articolo 177 D.L. 34/2020](#) (recante *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19"*, convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020);
- [articolo 78 D. L. 104/2020](#) (recante *"Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia"*, convertito, con modificazioni, dalla L. 126/2020);
- [articoli 9 e 9-bis D. L. 137/2020](#) (recante *"Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19"*, convertito, con modificazioni, dalla L. 176/2020);
- [articolo 1, comma 599, L. 178/2020](#) (Legge di bilancio 2021);
- [articolo 6-sexies D. L. 41/2021](#) (recante *"Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19"*, convertito, con modificazioni, dalla L. 69/2021).

Le agevolazioni appena indicate sono state richiamate dal **D.M. 11.12.2021**, recante modalità di attuazione dell'[articolo 1, commi da 13 a 17, D. L. 41/2021](#) e autorizzate, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final *"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19"* e successive modificazioni, con decisione del 15 ottobre 2021.

Si ricorda che non è necessario fornire **ulteriori indicazioni** relative al periodo in cui si è goduto dell'esenzione, dal momento che per le agevolazioni legate all'emergenza Covid-19, essendo le stesse di carattere temporaneo per espressa previsione legislativa, il **periodo di durata è conosciuto dai Comuni destinatari della dichiarazione**.

Fermo restando la proroga al 31 dicembre 2022 del termine di presentazione della dichiarazione per l'anno di imposta 2021, restano comunque valide le **dichiarazioni già presentate** per l'anno di imposta 2021, utilizzando il modello di dichiarazione di cui al ricordato D.M. 30.10.2012, nel solo caso in cui i **dati dichiarati non differiscono da quelli richiesti nel nuovo modello dichiarativo**.

Si segnala, infine, che durante l'iter parlamentare di conversione del **Decreto Semplificazioni fiscali** è stato disposto che lo **slittamento al 31 dicembre 2022** trova applicazione anche

rispetto al termine di presentazione della dichiarazione Imu relativa all'anno d'imposta 2021 dovuta dagli **enti non commerciali**, ossia gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli **organismi di investimento collettivo del risparmio**, residenti nel territorio dello Stato.

AGEVOLAZIONI

Crediti d'imposta rincari energia e gas per il terzo trimestre 2022

di Clara Pollet, Simone Dimitri



Proseguono le misure volte ad attenuare l'impennata dei costi energetici: anche per il **terzo trimestre 2022** le **imprese** potranno beneficiare di un **contributo straordinario**, erogato sotto forma di **credito d'imposta**, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti.

L'[articolo 6 D.L. 115/2022](#), in vigore dal 10 agosto 2022, **ripropone le misure straordinarie già introdotte per il secondo trimestre 2022 a favore delle imprese energivore/gasivore e non.**

In particolare, alle **imprese a forte consumo di energia elettrica** di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 (c.d. energivore), i cui **costi per kWh della componente energia elettrica**, calcolati sulla base della **media del secondo trimestre 2022** ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un **incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019**, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un **credito d'imposta pari al 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022** (comma 1).

Il credito di imposta viene riconosciuto **anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese** in argomento e dalle stesse **autoconsumata nel terzo trimestre 2022**. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata va calcolato con riferimento alla **variazione del prezzo unitario dei combustibili** acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica; il credito è determinato con riguardo al **prezzo convenzionale dell'energia elettrica** pari alla **media**, relativa al terzo trimestre 2022, del **prezzo unico nazionale** dell'energia elettrica.

Alle imprese a **forte consumo di gas naturale** è invece riconosciuto un credito d'imposta, **pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022**, per **usi energetici diversi dagli usi termoelettrici**, qualora il **prezzo di riferimento del gas naturale**, calcolato come **media, riferita al secondo trimestre 2022**, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del

mercati energetici (GME), **abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.**

Ai fini dell'agevolazione in questione, si definisce impresa a forte consumo di gas naturale quella che **opera in uno dei settori di cui all'allegato 1** al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541 e che **ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto**, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici (comma 2).

Tutte le altre imprese (diverse dalle energivore), se dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile **pari o superiore a 16,5 kW**, possono beneficiare di un **credito di imposta pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica**, effettivamente **utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022**, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, **qualora il prezzo della stessa**, calcolato sulla base della **media riferita al secondo trimestre 2022**, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, **abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019** (comma 3).

Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'[articolo 5 D.L. 17/2022](#), convertito, con modificazioni, dalla L. 34/2022, è riconosciuto un **credito di imposta pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022**, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, **qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media**, riferita al **secondo trimestre 2022**, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), **abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019** (comma 4).

Rispetto ai crediti preesistenti si segnala la seguente **novità riguardante le imprese diverse dalle energivore e gasivore** (crediti di cui ai commi 3 e 4): ai fini della fruizione del credito, **ove l'impresa destinataria del contributo, nel secondo e terzo trimestre dell'anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel secondo trimestre dell'anno 2019 quest'ultimo, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito**, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una **comunicazione** nella quale è **riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre dell'anno 2022**. In altri termini, al verificarsi delle condizioni sopra esposte, il fornitore dell'energia elettrica o del gas deve provvedere al calcolo dell'incremento e della detrazione spettante per conto dell'impresa beneficiaria del credito.

L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), **entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 115/2022**, dovrà **definire il contenuto della predetta comunicazione** e le **sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore**.

Tutti i crediti d'imposta sopra richiamati sono **utilizzabili esclusivamente in compensazione F24 entro la data del 31 dicembre 2022** oppure, **in alternativa, cedibili per intero ad altri soggetti**, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Si segnala, infine, che **i crediti richiamati**:

- **non concorrono alla formazione del reddito d'impresa** né della base imponibile Irap e **non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi** e della determinazione della quota delle altre spese deducibili (di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir);
- **non si applica il limite annuale di 250.000 euro** riferito ai crediti da esporre nel **quadro RU** del Modello Redditi (di cui all'[articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#)) **ed il limite di 2 milioni di euro per le compensazioni** orizzontali dei crediti (di cui all'[articolo 34 L. 388/2000](#));
- **sono cumulabili con altre agevolazioni** che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

IVA

La nozione di volume d'affari nella verifica dello status di esportatore abituale

di Sandro Cerato



La qualifica di **esportatore abituale** ai fini Iva si realizza quando un soggetto Iva realizza un ammontare di **operazioni non imponibili con l'estero** (esportazioni, cessioni intracomunitarie, ecc.) **maggiore del 10%** del volume di affari Iva *“rettificato”*.

Ai fini che qui interessano, il parametro del volume d'affari è dato dall'ammontare delle **operazioni imponibili, non imponibili, esenti** (al netto delle cessioni di beni ammortizzabili materiali e di beni immateriali: diritti di brevetti industriali, di utilizzazione delle opere dell'ingegno, di concessioni e marchi di fabbrica) **registrate nell'anno solare precedente** (*plafond* fisso) o nei **dodici mesi precedenti** (*plafond* mobile), escluse:

- le **cessioni di beni in transito o depositati** nei luoghi soggetti a vigilanza doganale, che non si considerano territorialmente rilevanti nel territorio dello stato ([articolo 7-bis, comma 1, D.P.R. 633/1972](#));
- le operazioni di cui all'[articolo 21, comma 6-bis, D.P.R. 633/1972](#), ossia le **operazioni non soggette a Iva per carenza del presupposto territoriale** (di cui agli [articoli da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972](#)), per le quali è stato espressamente previsto l'**obbligo di emissione della fattura**.

In buona sostanza, ai soli fini della verifica della **qualifica di esportatore abituale**, il volume d'affari deve essere **rettificato delle predette cessioni**.

La ragione di tale esclusione è logica, in quanto se da un lato le **operazioni fuori campo Iva** per carenza del presupposto territoriale **non rilevano per la verifica dello status** di esportatore abituale, dall'altro **incidono nella determinazione del volume d'affari**.

Per un confronto omogeneo, quindi, le predette operazioni devono essere **depurate dal volume d'affari**.

In buona sostanza, solo nell'ipotesi in cui il **totale operazioni "con l'estero"** effettuate e registrate nell'anno solare precedente (o dei dodici mesi precedenti) sia **superiore al 10% del volume d'affari rettificato dell'anno solare precedente** (o dei dodici mesi precedenti), sarà possibile definire il soggetto passivo Iva un **"esportatore abituale"**.

Il **volume d'affari "rettificato"** che assume dunque rilievo per il **confronto** con le operazioni non imponibili (indicate nel rigo VE 30 del modello Iva) per la verifica dello status di esportatore abituale è dato dalla **differenza tra i seguenti rigi del quadro VE del modello Iva 2022** (per l'anno 2021): VE50 (Volume d'affari) e VE34 (Operazioni non soggette all'imposta di cui agli [articoli da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972](#)).

Se l'**importo delle operazioni non imponibili indicate nel rigo VE30** è **superiore al 10% della predetta differenza**, il soggetto passivo è considerato **esportatore abituale**, ed il suo **plafond disponibile** (quale importo di acquisti senza applicazione dell'Iva) è pari al predetto importo indicato nel **rigo VE30**.

Le operazioni da considerare ai fini dell'acquisizione dello status di **"esportatore abituale"** (e che andranno considerate anche ai fini della quantificazione del *plafond*) sono solamente quelle **registrate nell'anno solare** (o nei dodici mesi precedenti), ivi comprese le fatture relative ad **acconti per operazioni non ancora effettuate**.

La **L. 28/1997** ha introdotto, infatti, un'importante **semplificazione** al riguardo, stabilendo che, anziché fare riferimento alle **operazioni "effettuate"** (dove l'effettuazione andava verificata sulla base della normativa doganale), occorre verificare **le operazioni "registrate"** (circolare 145/E/1998).

È necessario, quindi, che la **fattura di vendita sia stata registrata**, nei modi e nei termini previsti dalle disposizioni del **D.P.R. 633/1972**.

Infine, con particolare riguardo alle **fatture differite** va precisato che queste, invece, rilevano con riferimento all'**anno della consegna dei beni**.

Ad esempio, una fattura differita emessa il 15 gennaio 2022 a fronte di una **consegna dei beni effettuata nel mese di dicembre 2021**, rileva come volume di affari nell'anno 2021 (l'imposta relativa confluisce infatti nell'anno 2021). In questo modo, il *plafond* **"coincide con le risultanze contabili e con i dati evidenziati in sede di dichiarazione annuale Iva"**.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Come individuare la natura paradisiaca del dividendo estero - prima parte

di **Ennio Vial**



Il primo punto da segnalare è che **non sono considerati paradisiaci i dividendi** provenienti da **Paesi comunitari o dello Spazio economico europeo** che scambia informazioni, ossia Norvegia, Islanda e Liechtenstein. Si trascura, in questa sede, il caso dei dividendi provenienti da un paradiso fiscale attraverso una **società non paradisiaca conduit**.

Per individuare se un dividendo risulta essere paradisiaco si deve in prima battuta **valutare la previsione dell'articolo 1, comma 1007, L. 205/2017** secondo cui, se la società estera non è paradisiaca nel momento in cui matura l'utile, il **dividendo sarà per sempre white**.

Vale, in sostanza, il principio per cui **ciò che matura nel mondo "white" rimane "white" per tutta la vita**, anche se distribuito quando la società è **"black"**.

La norma, tuttavia, **non disciplina l'ipotesi inversa**, ossia quella in cui il dividendo matura in un periodo in cui la società è **"black"**.

In tal caso, infatti, **non si può affermare che il dividendo sia automaticamente "black" in quanto la norma nulla prevede al riguardo**.

Il principio di diritto n. 17/2019 ha previsto che, in questo caso, **si deve applicare il test previsto nella circolare 35/E/2016**.

Il test si articola in **due esami**.

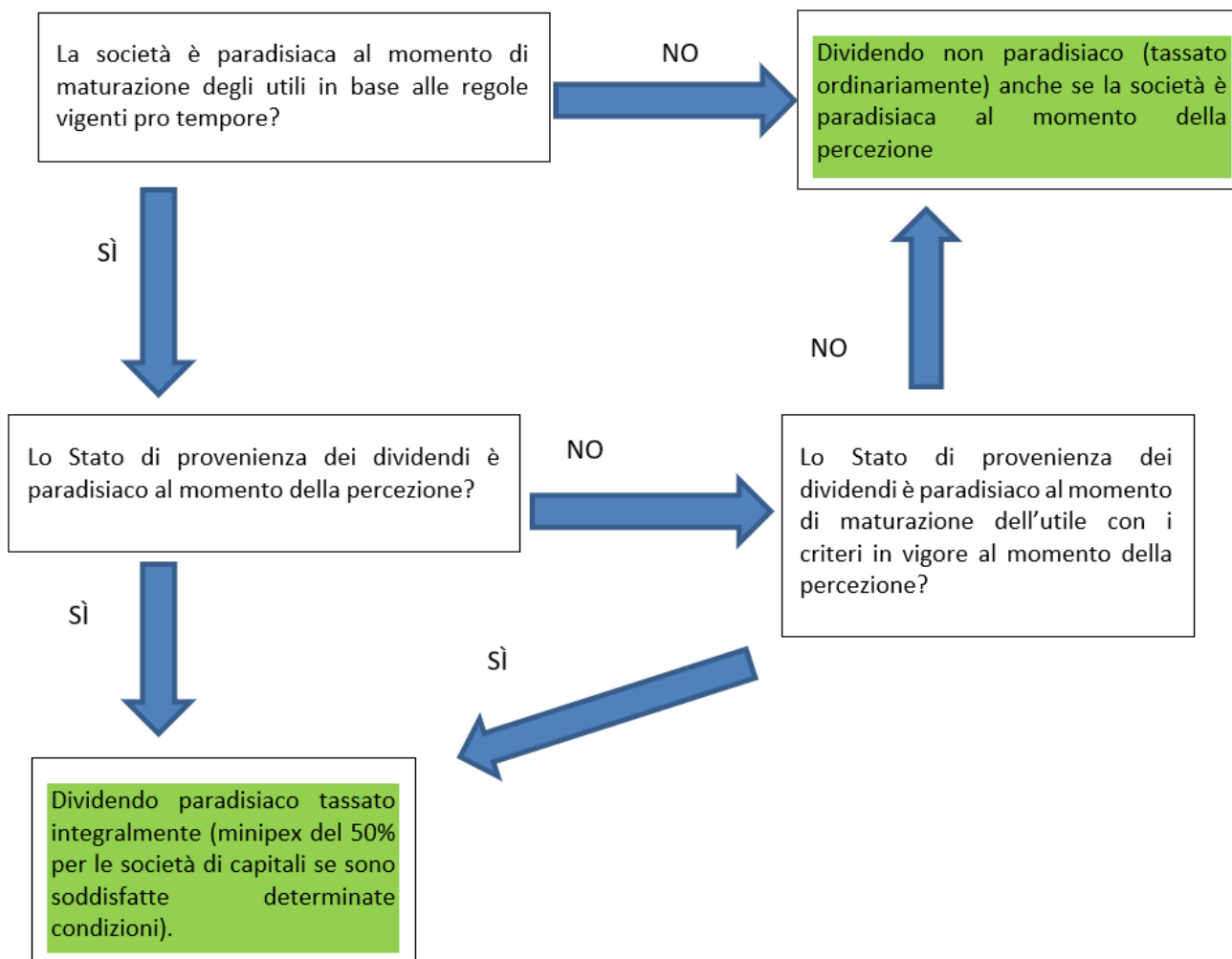
Un **primo esame** prevede l'analisi dell'anno di **percezione** dell'utile. Se la società risulta essere **paradisiaca in tale momento**, ovviamente in base alle regole vigenti **pro tempore** ossia al momento della percezione, il **dividendo risulta essere paradisiaco e l'analisi si esaurisce**.

Diversamente, **se la società estera non risulta essere paradisiaca** al momento della percezione, si deve **esaminare la natura paradisiaca o meno al momento della maturazione**.

Tuttavia, mentre in base al [comma 1007](#) citato in precedenza, l'esame viene fatto con le regole vigenti **pro tempore**, ossia al momento di maturazione, il test della [circolare 35/E/2016](#) impone di **esaminare il passato con le regole del momento della percezione**.

Si propone il seguente **diagramma di flusso** che sintetizza le diverse casistiche.

Figura n. 1 – come individuare la natura paradisiaca dei dividendi



A questo punto si rende necessario appurare quali sono stati, nel corso degli anni, i **criteri utilizzati dal legislatore per individuare la natura paradisiaca del dividendo**.

Approfondiremo il tema in un **successivo intervento**.